

CONTRATTI TELEMATICI E COMMERCIO ELETTRONICO

(sentire la lezione perché è confusa e ho capito poco. Il mio riassunto non è sufficiente)

Questi appunti sono ad integrazione di quanto riportato nelle slide.

SLIDE 2 per definizione.

Seguono una serie di classificazioni dei contratti telematici secondo viste differenti.

La più significativa è la terza ed è quella che ha in qualche modo ispirato il legislatore comunitario in quanto mette in luce la differenza esistenti tra le parti contraenti nel contratto B to B e B to C. Mentre nel contratto B to B il peso delle parti è pari, e nessuna delle parti necessita di particolare tutela rispetto all'altra, nei contratti B to C è il consumatore ad avere necessità di maggiore tutela in quanto più debole: il venditore è normalmente una multinazionale, una parte è professionista e l'altra no,. Per questo motivo si richiede alla parte del venditore una diligenza particolare per esempio nella comunicazione pubblicitaria e di descrizione del prodotto, nonché nelle previsioni di rimborsi nel caso di reso del prodotto o nelle politiche di reso.

Nei contratti telematici hanno particolare significato i seguenti aspetti:

Diritto di stabilimento e dell'esercizio dell'attività on-line – le normative di quale paese applico per regolare un contratto telematico? Dove risiede il server? E se un server risiede in una nazione e l'altro in altra nazione? E se il cliente risiede ancora in un altro stato?

La sede del mercato in cui si esercita l'attività diventa "prevalente" rispetto alla sede "formale" (legale) dell'azienda.

Responsabilità degli operatori on-line – e la responsabilità dell'ISP.

Importante dal punto di vista amministrativo è il fatto che non è necessaria autorizzazione per ulteriore per svolgere attività di commercio on line.

Ci sono comunque attività che richiedono autorizzazione per vendita on line, ma tale necessità è legata al tipo di beni che si commerciano (vedi per esempio il settore alimentare o farmaceutico).

Comunicazioni commerciali e pubblicitarie – assumono particolare importanza per molteplici ragioni, prima fra tutte la necessità di tutelare la parte più debole della contrattazione, ossia il consumatore. Il venditore dovrà prestare particolare cura per la sua pubblicità e comunicazione commerciale in modo che illustri chiaramente le caratteristiche del prodotto venduto.

Contratti Telematici – sono contratti in cui interviene il fattore distanza, il mancato incontro personale, la non contestualità delle transazioni.

Come assicurare l'equilibrio delle parti?

- Domande d'esame: cosa sono i contratti telematici?
- Di cosa si occupa l'e-commerce?
- Quale differenza con e-commerce e
- Quattro articoli della direttiva 2000/31/CE Art. 14, 15, 16, 17.

REGOLE CODICE DEL CONSUMO

Secondo il codice del consumo nei contratto BtoC ci sono norme inderogabili che proteggono i diritti del consumatore a cui il consumatore non può rinunciare, nemmeno su rinuncia esplicita. (ci sono però delle eccezioni per alcuni casi, per esempio per l'acquisto di un dominio)

Il consumatore non può rinunciare al **DIRITTO di RECESSO**. Per esercitare il diritto di recesso non c'è obbligo di motivarlo, è indipendente dalla presenza di difetti nel bene oggetto del contratto, è sempre prevista la restituzione di quanto pagato.

Non sono ammesse clausole vessatorie. Per esempio: in caso di controversie non può essere disegnato sul contratto un giudice specifico. Il giudice competente è sempre quello del foro della provincia di residenza del consumatore.

Differente è il caso in cui i contraenti siano entrambi business, ossia professionisti: in questo caso non si applicano le regole del **CODICE DEL CONSUMO**.

Ci sono passi significativi/parole chiave sui portali di acquisto on line che guidano il consumatore nello svolgimento della transazione che sono espressamente richieste dal codice: conferma, acquisto, pagamento, etc.
così come sono richieste attività di archiviazione dei passi della transazione e mezzi tecnici per la correzione degli errori.

I contratti BtoB sono disciplinati dal Codice Civile, applicando le norme che regolano tutto il mondo dei contratti. Le norme che hanno avuto origine dal Diritto Romano e che hanno regolato i contratti usuali sono state estese ai contratti telematici BtoB.

Attenzione che la classificazione di controparte professionista e consumatore non vuole distinguere tra persona fisica e persona giuridica.

SLIDE 13

E l'intelligenza artificiale???? se ne sta ancora discutendo.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:

Discendono dal Diritto Romano

Se anche solo un elemento tra quelli elencati non è presente nel contratto ci sono conseguenze decrescenti per gravità che vanno dall'inesistenza, alla nullità, all'annullabilità del contratto stesso. Gli schemi del contratto sono in genere i 3 riportati nella slide 15.

Esempio di offerta al pubblico: adesione di concorsi a punti dei distributori di benzina o dei supermercati.

Il tipo di contratto "comportamento concludente" è molto raro. Per es. : una parte ordina della merce ed il fornitore, senza dare alcuna risposta, con un comportamento "concludente", gliela spedisce.

SLIDE 22

La funzione economica è la motivazione economica (la **causa**)

Causa illecita: prof. Fa esempio di prostituzione o attività illegale

Si sottolinea quanto previsto nell'art. 2034 del c.c. - Per **obbligazione naturale** si intende un obbligo non vincolante, ma solo morale o sociale, cui segue il pagamento spontaneamente da parte del debitore. Rientrano in tale caso le obbligazioni scaturenti per esempio da debiti di gioco: se perdo dei soldi al gioco il vincitore non può intentare causa se non lo pago e se lo pago, non posso far causa al vincitore per riavere indietro i miei soldi.

OGGETTO

SLIDE 24

E' l'oggetto dell'attività .

- non può essere illecita (per esempio l'omicidio)
- deve essere determinata o determinabile (per esempio deve esserci la foto del bene sul sito- ti venderò tutte le mele che produrrà quest'albero - "un po' " di uova non è determinato né determinabile).
- deve essere possibile (non posso vendere un unicorno)

Pena la nullità del contratto.

FORMA

Per forma del contratto si intende la modalità esteriore con cui si manifesta l'accordo delle parti.

La manifestazione dei contratti è legata al principio di libertà della forma. Qualsiasi forma è idonea per manifestare il consenso, ma ci sono casi particolari, tassativi, non estensibili per analogia, per cui non vige questo principio: sono i contratti formali o solenni che richiedono la forma scritta (per esempio la compravendita di una casa o di un'auto).

Qui la forma è anche ad substantiam cioè identifica quella **forma** obbligatoriamente richiesta per dare piena sostanza a un atto giuridico.

Ad probationem è una forma di manifestazione delle parti per poter dimostrare in giudizio l'esistenza di quel contratto

Davanti al giudice per esempio è necessario produrre una manifestazione scritta del contratto.

Se l'accordo non è formalizzato per iscritto non può essere portato in giudizio in caso di lite.

Contratto formale:

- atto pubblico firmato in presenza di un pubblico ufficiale
- forma libera, accordo tra le parti

Forma tacita per esempio si ha nel comportamento concludente

Per approfondimento al seguente link

<https://www.tesionline.it/appunti/diritto-privato/elementi-essenziali-del-contratto-forma/979/157>